

ART. 20 BIS
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste espressamente nel presente regolamento, garantendo la copertura del costo attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
2. Il Comune rimborsa al Gestore del servizio il costo delle agevolazioni di cui al comma 1, ponendolo a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art.1, comma 660, della Legge 147/2013.
2. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali ai soggetti che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico e che risultano in carico ai Servizi Sociali, può accordare l'esenzione, di cui al precedente comma 1, dal pagamento totale o parziale della tariffa. L'esonero è accordato in base a certificazione rilasciata dal Responsabile dei servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente e i relativi criteri per l'individuazione dei beneficiari e per la concessione del beneficio.
4. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.